Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 171**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1941-XIX, n. 653.

Norme per la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta, in dipendenza dell'attuale stato di guerra, l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni che regolano la concessione e l'esercizio delle autostrade è consentita la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade stesse, esclusa la camionale Genova-Serravalle-Scrivia.

Art. 2.

Nell'uso delle autostrade i ciclisti devono osservare, in quanto applicabili, le norme emanate per l'uso di esse nonchè quelle approvate con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, e successive modifiche.

Essi devono anche osservare le altre prescrizioni di cautela impartite dagli Enti gestori delle autostrade.

Art. 3.

E' vietato ai ciclisti di fermarsi nelle autostrade salvo i casi di necessità nei quali il velocipede dovrà essere spinto al di là della carreggiata in modo da lasciare quest'ultima totalmente sgombra alla circolazione.

La sosta è libera negli spazi appositamente riservati e segnalati.

Art. 4.

Sulle autostrade i ciclisti circolano a loro rischio e pericolo nei confronti degli Enti gestori delle autostrade stesse.

Gli Enti gestori delle autostrade sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, causati dalla inosservanza, da parte dei ciclisti, delle norme di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e delle prescrizioni di cautela impartite dagli Enti medesimi.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 giugno 1941-XIX e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1941-XIX, n. 654.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo del teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570;
Visti i Regi decreti 9 agosto 1929-VII, n. 1764, e 14 agosto 1931-IX, n. 1197;
Visto lo statuto per l'Ente autonomo del teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze approvato con il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 1623;
Veduta la domanda in data 20 agosto 1940-XVIII con la quale il presidente dell'Ente autonomo del teatro comunale « Vittorio Emanuele » di Firenze ha chiesto che per la predetta istituzione venga approvato un nuovo statuto in sostituzione di quello esistente;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;
Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciata dal Ministro per la cultura popolare al Sottosegretario di Stato Polverelli;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo del teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze, approvato con il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 1623, è abrogato ed in sua vece è approvato lo statuto composto di 14 articoli annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 15 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 64. — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo del teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze

Art. 1.

L'Ente autonomo del teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze, sorto dalla trasformazione della « Stabile orchestrale fiorentina » (fondata dalla Federazione provinciale fascista di Firenze ed eretta in ente morale con il R. decreto 9 agosto 1929-XII, n. 1764), retto dal R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1197, modificato con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 1623, e disciplinato anche dal R. decreto-legge 18 luglio 1930-VIII, n. 1163, dalle leggi 28 dicembre 1931-X, n. 1709, 22 gennaio 1934-XII, n. 175, e dal provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 22 ottobre 1936-XIV, è regolato dal presente statuto ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Scopo generico dell'Ente è quella di allestire nel teatro comunale « Vittorio Emanuele II » spettacoli lirici e concerti con carattere di alta manifestazione d'arte.

Scopo principale dell'Ente è di provvedere ad una manifestazione annuale a carattere internazionale denominata « Maggio musicale fiorentino » la quale sarà organizzata col criterio di richiamare a Firenze artisti e complessi di larga fama per concerti e spettacoli lirici di eccezionale valore.

L'Ente può eventualmente organizzare spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede ed anche fuori della città di Firenze, avvalendosi, di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni. Può altresì essere svolto, a cura dell'Ente, un programma di manifestazioni drammatiche: in tal caso deve essere chiesta la preventiva autorizzazione al Ministero della cultura popolare.

L'attività dell'Ente è diretta non a fini di lucro, ma soprattutto all'educazione musicale e teatrale del popolo, assicurando alla città di Firenze un'attività musicale degna della sua nobiltà artistica.

L'Ente deve provvedere direttamente alla gestione del teatro.

L'Ente ha la sua sede e i suoi uffici nei locali del teatro.

Art. 3.

Il partimonio dell'Ente è costituito:

1) dal diritto di uso del teatro comunale (l'oliteama Vittorio Emanuele II) posto in Firenze nel corso Regina Elena n. 8-10 a norma della convenzione stipulata fra l'ente stesso ed il comune di Firenze con atto 11 ottobre 1933-XI, rogato dal segretario generale del comune di Firenze e registrato a Firenze (atti civili) il 27 ottobre 1933-XI, al numero 10127, vol. 566, rimanendo riservati al Comune i diritti attribuitigli ai sensi del contratto medesimo;

2) dai mobili ed arredamenti del teatro che non siano di proprietà del comune di Firenze;

3) dall'arredamento degli uffici;

4) dall'organo e da alcuni strumenti musicali, dalla biblioteca musicale, dal vestiario ed altri oggetti come da relativo inventario;

5) dal fondo di riserva, man mano che sarà costituito.

Tutte le attività e tutti gli avanzi di gestione liquidi destinati ad incremento del patrimonio dell'Ente debbono essere investiti in titoli di Stato intestati all'Ente.

L'Ente dovrà inoltre provvedere a costituire un fondo di riserva che dovrà raggiungere una cifra pari al 10 % delle spese complessive di ogni esercizio, consolidando tale cifra delle spese su la media risultante dalla uscita degli ultimi tre esercizi.

Al fondo di riserva non dovrà attingersi se non con l'approvazione del Ministero della cultura popolare, su proposta del sopraintendente approvata dal comitato dell'Ente, negli eventi veramente straordinari riguardanti le gestioni teatrali.

Art. 4.

Le entrate ordinarie con le quali l'Ente provvede al suo funzionamento ed al raggiungimento dei suoi fini sono costituite:

a) dai proventi di cui al R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, ed al R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 368, convertiti rispettivamente nelle leggi 9 febbraio 1931-IX, n. 156, e 9 luglio 1931-IX, n. 1008, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 10;

b) dal contributo del Ministero della cultura popolare per il pagamento del mutuo contratto con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

c) dal contributo annuale dello Stato;

d) dai contributi speciali del Ministero della cultura popolare;

e) dai contributi che annualmente potranno essere erogati a suo favore dal comune di Firenze, dall'Azienda autonoma del turismo di Firenze, dalla Cassa di risparmio di Firenze, dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze e dall'Amministrazione provinciale di Firenze;

f) dagli eventuali avanzi di utili di esercizi precedenti;

g) dalle rendite del fondo di riserva man mano che sarà costituito;

h) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni da esso organizzate, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi e da ogni altro ricavo derivante dalla sua attività artistica;

i) dai contributi e dalle sovvenzioni che vengano eventualmente in seguito deliberati da qualsiasi altro ente di carattere pubblico o privato;

l) da ogni provento o contributo che ad esso pervenga in relazione alla sua attività o per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni o legati.

Art. 5.

Nessuna responsabilità finanziaria contraggono il Comune, la Provincia e gli altri enti sopraindicati fuori delle somme che abbiano regolarmente erogate a termine del precedente articolo.

Art. 6.

L'Ente è retto dal podestà di Firenze, presidente, che però in tale qualità non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Comune, assistito da un comitato composto:

1) dal soprintendente del teatro comunale « Vittorio Emanuele II » nominato dal Ministero della cultura popolare;

2) da tre rappresentanti del comune di Firenze;

3) da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale dei musicisti giuridicamente riconosciuta e competente per territorio;

4) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Qualora l'Ente riceva altre sovvenzioni fisse, oltre quelle indicate nell'art. 4, le amministrazioni sovventitrici potranno avere un proprio rappresentante nel comitato predetto.

Le nomine dei membri del comitato fatte dal Comune e dagli altri enti su accennati devono essere approvati dal Ministero della cultura popolare.

Ove l'Ente riceva private sovvenzioni, il presidente di esso ha la facoltà di proporre al Ministero della cultura popolare che siano nominati membri del comitato, per la durata della sovvenzione ed in aggiunta a quelli sopra previsti, anche tali sovventori. Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di non dare corso alle proposte su dette sopratutto se l'entità della somma elargita non sia di una certa importanza.

Il soprintendente e i membri del comitato, esclusi i privati sovventori che ne facciano eventualmente parte, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza, nel corso del biennio si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina e i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i sostituiti.

Le cariche di presidente e di membro del comitato sono gratuite, la carica del soprintendente è retribuita e l'ammontare della retribuzione è stabilita dal presidente in misura non eccedente quella indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, e deve essere approvata dal Ministero della cultura popolare.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il soprintendente propone al presidente, per la sua approvazione, tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione e la gestione del teatro o dei teatri gestiti dall'Ente e formula le proposte per l'assunzione del personale tecnico, artistico ed amministrativo, indicandone i relativi compensi. Ove il presidente non accetti, per la scelta degli artisti, dei direttori, ed in genere di tutto il personale occorrente alla formazione degli spettacoli, le proposte del soprintendente, la questione viene devoluta al Ministero della cultura popolare che decide in via definitiva.

Art. 8.

Il soprintendente deve compilare entro il mese di settembre di ogni anno il progetto di cartellone-programma della stagione lirica che ha inizio nell'aprile. Esso deve essere sottoposto alla approvazione del comitato e trasmesso, unitamente al progetto di elenco artistico, almeno tre mesi prima dell'inizio delle rappresentazioni, al Ministero della cultura popolare — Direzione generale per il teatro e per la musica, per la dovuta approvazione ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Parimenti dovrà essere trasmesso alla Direzione generale per il teatro e per la musica il programma di qualsiasi altra manifestazione che l'Ente intendesse eventualmente organizzare, tre mesi prima della esecuzione.

Art. 9.

Il comitato previsto dall'art. 6 è convocato dal presidente due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per l'approvazione dei programmi artistici della futura stagione. Il comitato può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Il comitato delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano, oltre al presidente e al soprintendente, almeno quattro membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente. I bilanci sono approvati dal comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri, oltre il presidente e il soprintendente, e sentito il parere dei revisori.

I bilanci approvati debbono essere inviati al Ministero della cultura popolare.

Delle adunanze del comitato viene redatto verbale, a cura del segretario, nominato dal comitato fuori del proprio seno, o di un membro del comitato a cui il presidente affidi le funzioni di segretario.

I verbali delle adunanze del comitato vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario. Copia di essi dovrà essere trasmessa al Ministero della cultura popolare.

Art. 10.

I revisori dei conti sono in numero di tre: due vengono designati dal prefetto ed uno dal podestà e sono nominati annualmente dal Ministero per la cultura popolare.

L'opera dei revisori è retribuita e la misura del compenso è fissata dal prefetto all'atto della nomina.

Le conclusioni dei revisori sull'esercizio della vigilanza annuale debbono essere notificate al Ministero della cultura popolare per il tramite del prefetto.

Art. 11.

Uno speciale regolamento da approvarsi dal comitato, disciplinerà tutto quanto attiene all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonchè la nomina, il licenziamento ed il trattamento economico del personale stabile addetto all'Ente.

Art. 12.

In caso di scioglimento dell'Ente autonomo, il residuo netto del patrimonio verrà devoluto a scopi che saranno stabiliti di accordo tra il comune di Firenze ed il Ministero della cultura popolare.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Art. 14.

Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438.

Visto, d'ordine della Maestà del Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

p. *Il Ministro per la cultura popolare*
POLVERELLI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 655.
Modificazione delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni contenute nell'allegato *G* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni, per concorrere alle promozioni appresso indicate sono ridotti:

da 7 anni a 5 per la promozione dal grado 10° al grado 8° dei gruppi *B* e *C*;

da 6 anni a 5 per la promozione dal grado 11° al grado 10° del gruppo *C* e del personale delle stazioni;

da 5 anni a 4 per la promozione dal grado 10° al grado 9° del personale delle stazioni;

da 4 anni a 3 per la promozione dal grado 9° al grado 8° del personale delle stazioni e delle navi traghetto;

rimanendo ferme tutte le altre condizioni a cui è subordinato il conferimento delle indicate promozioni secondo le disposizioni contenute nel regolamento succitato.

Art. 2.

Ai nuovi periodi minimi di anzianità stabiliti come al precedente art. 1, sono applicabili le riduzioni previste dalla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, a favore dei coniugati o vedovi con prole, e la riduzione di due anni, anzichè ai soli periodi di anzianità di durata superiore a cinque anni, si applica anche a quelli della durata di cinque anni.

Art. 3.

L'allegato *G* al precitato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è inoltre modificato come indicato nel prospetto annesso al presente decreto per quanto riguarda le promozioni di grado degli appartenenti alle seguenti qualifiche:

capo squadra manovratori,
capo squadra deviatori,
manovratore,
deviatore,
conduttore principale,
conduttore.

L'annotazione (21) dell'allegato *G* sopra citato è sostituita dalla seguente:

« (21) Purchè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli ».

Dalla tabella allegato I al regolamento del personale anzidetto vengono eliminate le qualifiche di manovratore capo, deviatore capo e conduttore principale e ad essa vengono aggiunte le qualifiche di capo squadra manovratori e capo squadra deviatori.

Art. 4.

Gli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rivestiti della qualifica di capo squadra manovratori o di capo squadra deviatori, conseguita per merito comparativo, dovranno sostenere apposito esame di idoneità per poter adire rispettivamente all'avanzamento a manovratore capo o deviatore capo.

Le norme relative a tale esame saranno emanate dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Gli agenti rivestiti della qualifica di conduttore principale conseguita in base ad esame di concorso potranno adire alla qualifica di conduttore capo anche per merito comparativo e per anzianità ai meritevoli in ragione rispettivamente di 3/4 e 1/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica e siano in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 63. — MANCINI

ALLEGATO *G*.

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
		Personale delle stazioni.			
13	Capo squadra manovratori	—	Manovratore capo	—	—
13	Capo squadra deviatori	—	Deviatore capo	—	—
14	Manovratore	—	—	—	Capo squadra manovratori
14	Deviatore	—	—	—	Capo squadra deviatori
		Personale dei treni.			
12	Conduttore principale	—	—	—	Conduttore capo
13	Conduttore	—	Conduttore principale (21)	—	Conduttore capo (21)

Annotazioni

(21) Purchè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 656.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villabella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1938-XVI, n. 651, con il quale al comune di Valenza è stato aggregato il comune di Villabella;
Vista la deliberazione 25 aprile 1941 del podestà di Valenza, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villabella e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Valenza;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Visti la legge 25 giugno 1940, n. 743, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villabella è soppresso ed il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Valenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 58. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1941-XIX.
Aumento del soccorso giornaliero a favore di alcune categorie di congiunti di militari alle armi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, concernente i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1935, n. 1850, relativo al trasferimento dai Ministeri delle Forze armate al Ministero dell'interno del servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Ritenuta la necessità di aumentare la misura del soccorso giornaliero per alcune categorie di congiunti dei militari alle armi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del soccorso giornaliero spettante ai congiunti dei militari di truppa e dei sottufficiali in servizio in reparti di una qualunque delle Forze armate dello Stato, è fissato, a decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, nella misura seguente:
a) per la moglie, L. 8;
b) per ogni figlio o figliastro, L. 3.
Salvo quanto disposto nel successivo art. 2, rimane invariata la misura del soccorso giornaliero stabilita, per gli altri congiunti dei militari alle armi, dal decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII.

Art. 2.

La misura del soccorso giornaliero è fissata in L. 6 a decorrere dal 15 giugno 1941-XIX per:
a) il padre vedovo di figlio unico alle armi, quando sia inabile al lavoro;
b) la madre vedova od il padre vedovo con uno o più figli alle armi, quando abbiano altri figli di età inferiore ai 14 anni od anche di età superiore purchè inabili al lavoro o che siano comunque a totale carico del genitore;
c) l'unico od il maggiore dei fratelli e sorelle del militare, aventi titolo al soccorso, a norma delle disposizioni vigenti, quando siano orfani di entrambi i genitori.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

p. *Il Ministro per la guerra*
SCUERO

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

p. *Il Ministro per l'aeronautica*
PRICOLO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2904)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° luglio 1941-XIX.
Modificazione nella composizione della Commissione consultiva per i combustibili liquidi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1940-XVIII relativo alla costituzione della Commissione consultiva per i combustibili liquidi;
Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 410, relativo alla costituzione presso il Ministero dell'interno della Direzione generale per i servizi di protezione antiaerea;
Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte della Commissione consultiva per i combustibili liquidi anche un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi per la protezione antiaerea;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del citato decreto 15 luglio 1940-XVIII è sostituito dal seguente:

Art. 2. — « La Commissione consultiva per i combustibili liquidi è così composta:

il segretario generale e componente della Commissione suprema di difesa, presidente;

un rappresentante per ciascuna delle Forze armate, componenti;

un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi per la protezione antiaerea, componente;

un ufficiale superiore della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, componente e segretario.

La Commissione si riunisce a richiesta del presidente, per l'esame delle domande.

Ove sorga la necessità di sopraluoghi, le spese relative sono a carico delle ditte richiedenti ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(2903)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 luglio 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva (Messina) e della Cassa rurale ed artigiana di Novoli (Lecce).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, con sede nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina) e alla Cassa rurale ed artigiana di Novoli, con sede nel comune di Novoli (Lecce) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, con sede nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Novoli, con sede nel comune di Novoli (Lecce).

Le aziende predette sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1941-XIX.

Sostituzione del rappresentante dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sulla imposta di negoziazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, n. 107991, col quale furono nominati i funzionari della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari designati a far parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse, ai fini della valutazione dei titoli giusta gli articoli 4 e 5 del citato Regio decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, n. 111269 col quale il procuratore superiore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari cav. Barattini Giovanni fu nominato a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Ritenuto che per esigenze di servizio devesi provvedere alla sostituzione del detto rappresentante;

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX, al Sottosegretario di Stato per le finanze senatore Pietro Lissia;

Decreta:

Il procuratore superiore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari cav. Giachino Oreste è delegato a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino, in sostituzione del pari grado cav. Barattini Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(2848)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1941-XIX.

Modalità di accertamento e condizioni richieste per il pagamento delle sovvenzioni statali da concedersi in compenso di perdite che, in conseguenza della applicazione delle norme del blocco dei prezzi, derivano nella vendita sul mercato nazionale degli oli minerali grezzi e dei prodotti petroliferi finiti importati in Italia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, art. 5;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, art. 10;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, nonchè il R. decreto-legge 1° marzo 1941-XIX, n. 142;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione delle sovvenzioni statali da concedersi per compensare le perdite che, per l'aumento dei prezzi sui mercati esteri di approvvigionamento e per il maggior costo dei trasporti derivano dalla vendita sul mercato nazionale a prezzi bloccati, della benzina, acqua ragia minerale, petrolio raffinato, gasolio e olio combustibile importati in Italia, e

dall'impiego nelle raffinerie nazionali di oli minerali greggi anch'essi importati, è effettuata in base all'esame dei rendiconti relativi alle seguenti spese sostenute dalle società e ditte importatrici:

a) spese per l'acquisto dei prodotti petroliferi ed oli minerali grezzi;

b) spese per il trasporto dei suddetti prodotti petroliferi dai luoghi di origine ai depositi costieri delle società distributrici ed alle raffinerie.

Art. 2.

I rendiconti di cui al precedente articolo, corredati dai documenti giustificativi originali di tutte le spese, saranno presentati dalle società e ditte interessate al Ministero delle corporazioni - Ufficio combustibili liquidi - e dovranno comprendere le spese relative alle importazioni effettuate dal 10 giugno 1940-XVIII.

Dai rendiconti dovranno essere escluse le spese soggette a rimborso totale o parziale e le entrate non ancora definitivamente accertate; la liquidazione o l'accertamento di dette partite formerà oggetto di rendiconti successivi.

Art. 3.

Accertati i costi medi unitari risultanti dai rendiconti di cui agli articoli precedenti, gli importi delle sovvenzioni statali saranno determinati in base alle differenze risultanti fra tali costi ed i seguenti costi medi generali cif del mese di giugno 1940:

Benzina avio	L. 1.021,35	per	tonn.	metrica
Benzina auto	» 721,35	»	»	»
Acqua ragia minerale .	» 941,17	»	»	»
Petrolio raffinato . .	» 728,74	»	»	»
Gas-oil	» 665.99	»	»	»
Olio combustibile . .	» 331,78	»	»	»
Olii minerali grezzi .	» 401,82	»	»	»

Art. 4.

Nei casi nei quali le importazioni di cui al presente decreto siano state effettuate dall'Azienda Generale Italiana Petroli anche per conto di altre società e ditte petrolifere, le sovvenzioni di cui ai precedenti articoli saranno liquidate nei confronti di ciascuna ditta interessata in base alla differenza fra il prezzo per merce posta nei depositi costieri fatturato dall'A.G.I.P. ed i predetti costi cif del giugno 1940.

Dai rendiconti presentati dall'A.G.I.P., ai termini del presente decreto, dovrà risultare il quantitativo dei prodotti importati per conto delle altre società e ditte petrolifere ed il prezzo ad esse fatturato.

Per gli accertamenti occorrenti per la concessione delle sovvenzioni di cui sopra, le ditte interessate dovranno esibire le fatture originali rilasciate dall'A.G.I.P.

L'A.G.I.P. dovrà, in ogni caso ed indipendentemente dalle richieste di sovvenzione delle altre società e ditte distributrici, produrre al Ministero delle corporazioni - Ufficio combustibili liquidi - le copie delle fatture a queste rilasciate, ed ove risulti che i prezzi fatturati per merce posta nei depositi costieri siano superiori ai costi medi unitari accertati nei rendiconti delle spese da essa sostenute, l'ammontare fatturato in più sarà portato in diminuzione degli importi delle sovvenzioni spettanti all'Azienda medesima.

Nei casi in cui l'A.G.I.P. abbia fatturato alle altre società e ditte petrolifere i medesimi costi indicati al precedente articolo 3, le sovvenzioni di cui al presente decreto saranno liquidate direttamente a favore dell'Azienda in base alla differenza tra i costi dei prodotti importati, risultanti dai rendiconti da essa presentati e quelli del predetto art. 3.

Se nelle fatture presentate dall'A.G.I.P. fossero comprese altre maggiorazioni dovute a spese relative ad anticipazione di fondi ed a servizi di trasporto e distribuzione all'interno dei prodotti petroliferi, i prezzi fatturati saranno calcolati al netto delle suddette maggiorazioni.

Art. 5.

All'esame ed all'approvazione dei rendiconti ed alla determinazione delle sovvenzioni statali, di cui ai precedenti articoli, provvederà, presso il Ministero delle corporazioni, un apposito Comitato composto da un rappresentante del predetto Ministero e di due rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 6.

Per ottenere il pagamento delle sovvenzioni statali, di cui al presente decreto, le società e le ditte interessate dovranno produrre al Ministero delle corporazioni - Ufficio combustibili liquidi - una dichiarazione scritta attestante che la vendita dei prodotti petroliferi per i quali è richiesta la sovvenzione è stata effettuata ai prezzi di listino vigenti alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, sul blocco dei prezzi.

Art. 7.

Su richiesta delle società e ditte petrolifere interessate, potranno essere concessi acconti sulle sovvenzioni da liquidare nella misura dei quattro quinti del presunto importo di quelle di concedersi in base ai rendiconti presentati all'esame del Comitato di cui all'art. 5 e con riserva della liquidazione definitiva.

Art. 8.

Al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6 il Ministero delle corporazioni e quello delle finanze si riservano la facoltà di controllare, in ogni momento, i registri contabili delle società e ditte che abbiano avanzata richiesta di sovvenzione e di procedere, ove sia ritenuto necessario, a mezzo della Polizia tributaria, ad eventuali altri accertamenti.

Se risultassero infrazioni alle disposizioni per il blocco dei prezzi i trasgressori saranno tenuti al rimborso immediato della sovvenzione eventualmente percepita, salvo l'applicazione nei loro riguardi delle sanzioni previste dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni RICCI

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1941-XIX.
Revoca del decreto Ministeriale 27 dicembre 1940-XIX concernente la sottoposizione a sindacato della Società anonima Materiali refrattari, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1940-XIX, con il quale fu revocato il decreto interministeriale 21 aprile 1940-XVIII, che sottoponeva a sequestro la Società anonima Materiali refrattari, con sede a Milano e fu sottoposta l'azienda predetta a sindacato;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 27 dicembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Materiali refrattari, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1941-XIX.
Caratteristiche tecniche dei francobolli celebrativi della fratellanza d'armi italo-tedesca.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 18 aprile 1941-XIX, n. 365, col quale fu autorizzata l'emissione di francobolli speciali celebrativi della fratellanza d'armi italo-germanica;
Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Decreta:

I francobolli celebrativi della fratellanza d'armi italo-germanica, emessi nei valori da cent. 10, 20, 25, 50, 75 e L. 1,25 sono del formato carta rettangolare di mm. 40 x 24 e del formato stampa di mm. 37 x 21, sono stampati in fotocalcografia su carta bianca filigranata e coroncine Reali in chiaro.

I valori di cent. 10, 20 e 25 portano le effigi, di profilo, di Hitler e di Mussolini a capo scoperto, rivolte al centro dove sono poste due baionette, l'una con la punta rivolta in alto e l'altra in basso; a sinistra dell'effigie di Hitler, è posta la Svastica ed una baionetta con la punta rivolta in alto; a destra della effigie di Mussolini, è posto il Fascio Littorio con la scure in alto rivolta a sinistra, ed una baionetta con la punta rivolta in basso; sia al centro che ai lati, foglie di quercia adornano le baionette e le insegne. In alto, su fondo scuro, è riportata in chiaro la leggenda: « Poste italiane »; in basso, su fondo scuro, è riportata in chiaro la scritta che indica il valore, interrotta da un rettangolo su cui risulta, in carattere scuro su fondo chiaro, il motto: « Due popoli una guerra ».

I valori da cent. 50-75 e L. 1,25 portano, entro una cornicetta a doppia linea scura, le effigi, di profilo, di Hitler e di Mussolini rivolte al centro, il primo con il berretto ed il secondo con l'elmetto. Sullo sfondo sono riportate le figure di un soldato tedesco ed uno italiano affiancati con i fucili in spalla. Al centro, in basso, è riportata in chiaro la leggenda: « Poste italiane » Agli angoli inferiori, in due quadratini, è ripetuta la scritta che indica il valore, in carattere scuro su fondo chiaro.

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

bruno	per il valore	da	cent.	10
sanguigno	»	»	»	20
verde	»	»	»	25
violetto	»	»	»	50
rosso	»	»	»	75
turchino scuro . . .	»	»	lire	1,25

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per le comunicazioni
HOST-VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1941-XIX.
Proroga dell'applicazione per l'anno 1941-XIX del decreto Ministeriale 3 agosto 1940-XVIII relativo alla determinazione dei contributi sindacali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1°, della legge 22 aprile 1940, n. 495;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, concernente il regolamento sui contributi sindacali e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1940-XVIII relativo all'applicazione dei contributi sindacali per l'anno 1940;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1941 l'applicazione del decreto Ministeriale 3 agosto 1940-XVIII relativo alla determinazione dei contributi sindacali per l'anno 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mendatica-Montegrosso (Imperia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Imperia, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Vista la nota n. 19.6.202 in data 13 giugno 1941-XIX, del Ministero di grazia e giustizia;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Mendatica-Montegrosso (Imperia), della estensione di ettari 940, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 15 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Da Passo Garlenda a Chizzairola, il confine prosegue lungo il Rio Tana fino al sentiero denominato « Bandia di Monesi » continuando fino al Rio « Bandita », prendendo poscia una linea retta che sul confine della Regione Bandia e Garlenda giunge fino alla Margheria Garlenda; dalla Margheria Garlenda, prende il sentiero denominato « Schippo » fino all'incontro del sentiero denominato « Arpetta » che porta fino alla Costa Teime il quale passa për la costa di Barosello, Rio Rabbioso, Golletta di Garlenda; dalla Costa Teime prende il costone fino alla curva della strada militare (Nava-Cima Malta) denominata « Colletto », prosegue poscia lungo la strada stessa fino alla Costa Muratala; dalla Costa Muratala prende il sentiero denominato « Abbrigo » che passa alla Margheria Garrezzo, Passo Scravaglione, Margheria Pian del Latte fino al Passo Pian del Latte; dal Passo Pian del Latte, limite territoriale del Comune, segue il sentiero che conduce al Passo dell'Agnello e Passo Monega, indi scende verticalmente il sentiero denominato « Prati dei Labari » fino all'incrocio del sentiero della Rocca Mea, Monega, località Passo della Lecca, indi prende il sentiero che conduce alla Margheria « Battesina » attraversando il Bacino del Capriolo, Rio, Arena Rolando, Fontana Rossa, raggiungendo la rotabile militare, Marta-Nava in località Battesina, seguendola fino al Passo della Guardia; dal Passo della Guardia prende la mulattiera comunale, Triora-Tanarello, salendola fino al Passo Garlenda.

Il Comitato provinciale della caccia di Imperia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2849)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il giorno 12 luglio 1941-XIX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra nell'Africa italiana.

(2911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 7 luglio 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Faloppio (provincia di Como).

(2855)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 luglio 1941-XIX - N. 153

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,66
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,175
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	53,025
Id. 5 % (1935)	92,925
Redimibile 3,50 % (1934)	72,15
Id. 5 % (1936)	94,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,825
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,35
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,95
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	98,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 19

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5 %	17440	10 —	Bossola *Elena* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Balocco Maria fu Antonio, ved. di Bossola Andrea, dom. a Vercelli, vincolato d'usufrutto a favore di Balocco Maria fu Antonio vedova Bossola.	Bossola *Domenica-Giuseppina* fu Andrea, minore, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % già 5 %	158064	112 —	Cassinelli Francesco fu Giacomo, Cassinelli *Enrico* ed Antonio fu Venanzio, dom. a Roma, eredi indivisi di Cassinelli Luigi fu Stefano, con usufrutto a Cassinelli Isabella fu Luigi, moglie di Bignardelli Pilade, dom. a Roma.	Cassinelli Francesco fu Giacomo, Cassinelli *Gian-Battista-Federico* ed Antonio fu Venanzio, ecc. come contro.
P. Naz. 5 %	40495	50 —	Giusto Mirko di Carlo, dom. in Padova.	Giusto Mirko di Carlo *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Padova.
Rendita 5 %	19368	120 —	*Toracca* Raffaella e Stefania di Silvio e di Maggiani Camilla, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lucca.	*Torracca* Raffaella e Stefania di Silvio e di Maggiani Camilla, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	318293	3.643,50	Cirio Oreste-Clemente fu Pietro, dom. a Torino, con usufrutto a *Vayro Maria* fu *Giovanni* vedova Cirio Pietro, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Vayra Irene-Maria* fu *Giovanni-Battista*, ecc., come contro.
Id.	316294	3.643,50	Cirio Carlotta fu Pietro, moglie di Toesca di Castellazzo Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a *Vayro Maria* fu *Giovanni* vedova Cirio Pietro, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Vayra Irene-Maria* fu *Giovanni-Battista* ved. Cirio Pietro, dom. a Torino.
Id.	430820	3.643,50	Toesca di Castellazzo Carlo fu Gioacchino, dom. a Torino, con usufrutto a *Vayro Maria* fu *Giovanni* ved. Cirio Pietro, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Vayra Irene-Maria fu Giovanni-Battista* ved. Cirio Pietro, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	242374	35 —	Belmondo *Stefano* fu Paolo, dom. in Argentera (Cuneo).	Belmondo *Bartolomeo-Stefano* fu Paolo, dom. in Argentera (Cuneo).
Id.	270616	17,50	Come sopra, dom. in Prazzo (Cuneo).	Come contro, dom. in Prazzo (Cuneo).
Id.	354091	17,50	Come sopra, dom. in Sambuco (Cuneo).	Come contro, dom. in Sambuco (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231075	126 —	Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo).	Come contro.
Id.	480672	140 —	Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo).	Come contro.
Id.	494872	140 —	Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo).	Come contro.
Id.	494873	140 —	Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo).	Come contro.
Cons. 3,50 %	682532	52,50	Audisio Enrichetta fu Carlo, ved. di Occhiena *Giacomo*, dom. a Verrua Savoia (Torino).	Audisio Enrichetta fu Carlo, ved. di Occhiena *Battista-Giacomo*, dom. a Verrua Savoia (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	717364	35 —	Molino Maddalena fu *Giulio-Angelo*, vedova di Giuseppe Cornaglia e moglie in seconde nozze di Carlevero Antonio, dom. a S. Pietro frazione del comune di S. Damiano d'Asti.	Molino Maddalena fu *Giacomo*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % Id. Cons. 3,50 %	411751 411752 827860	2.289 — 630 — 66,50	Ferraris di Celle *Alessandro-Mario* di Federico, dom. in Torino, vincolato d'usufrutto.	Ferraris di Celle *Luigi-Michele-Alessandro* di Federico, dom. in Torino, vincolato d'usufrutto.
P. R. 3,50 %	470582	143,50	Ferraris di Celle *Alessandro-Luigi* di Federico, dom. in *Roma*, vincolato d usufrutto.	Ferraris di Celle *Luigi-Michele-Alessandro* di Federico, dom. in *Torino*, vincolato d'usufrutto.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5 % Id.	10160 20292	70 — 140 —	Landi *Mazzino* fu Secondo, dom. a Seattle (U.S.A.)	Landi *Umberto-Mazzino* fu Secondo, dom. a Seattle (U.S.A.).
P. R. 3,50 %	39241	91 —	Airola Irene fu Andrea, *nubile*, dom. a Mathi (Torino).	Airola Irene fu Andrea, *minore sotto la patria potestà della madre Ametis Geltrude fu Ignazio ved. Airola*, dom. a Mathi (Torino).
P. Naz. 5 %	9111	85 —	Verna *Giacomo-Andrea* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Viretti Maria fu Giacomo, ved. di Verna Domenico, dom. in Torino.	Verna *Andrea-Giacomo* fu Domenico, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % Id.	81015 81016	12.600 — 65 —	Romano *Gina* fu Girolamo, minore sotto la tutela di Romano Rosaria fu Carlo, dom. a Sulmona (L'Aquila).	Romano *Luigia-Maria* fu Girolamo, minore sotto la tutela di Romano Rosaria fu Carlo, dom. a Sulmona (L'Aquila).
Cons. 3,50 %	479901	66,50	Gnocchi *Claudina* di Camillo, moglie di Bellati Domenico, dom. a Sannazaro dei Burgondi (Pavia), vincolato.	Gnocchi *Marianna-Rosa-Claudina* di Camillo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	480260	1.120 —	Bellavita *Adele*, Anna, Vittoria ed Elena fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Bergantino Luisa, dom. a Napoli in parti uguali.	Bellavita *Adelaide*, Anna, Vittoria ed Elena fu Luigi, ecc., come contro.
P. Naz. 5 % Id.	33219 24030	1.285 — 1.170 —	Morello *Orsola* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Ingrassia Michela fu Giacomo vedova Morello, dom. in Palermo.	Morello *Lina-Orsola* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	414750	1.750 —	Azara *Maria* di Giulio, nubile, dom. in Livorno	Azara *Anna-Maria* di Giulio, nubile, dom. in Livorno
Rendita 5 %	177739	2.110 —	Del *Vecchio* Livia di Nicola, *moglie* di Longo Paolo di Luca, dom. a Solofra (Avellino), vincolato come dote della titolare.	Del *Vacchio* Livia di Nicola, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Longo Paolo di Luca dom. a Solofra (Avellino), vincolato come dote della titolare.
P. Naz. 5 %	21630	50 —	Rossotti Laura fu *Pietro*, nubile, dom. a Torino.	Rossotti Laura fu *Giovanni*, nubile, dom. a Torino
Id.	29820	200 —	Ferrari Luigi fu *Giovanni* Giacomo, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), ipotecata per cauzione postale dovuta da *Ferrari Luigia* di Luigi, moglie di Sogno Domenico	Ferrari - *Ferraris* Luigi fu *Giacomo*, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), ipotecata per cauzione postale dovuta da *Ferraris Angela-Rosa-Enrichetta-Luigia* di Luigi, moglie di Sogno Domenico.
P. R. 3,50 %	229171	49 —	Artale-Aiello *Silvia* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Aiello Giovanna ved. Artale-Cambria Nicolò, dom in Catania	Artale o *Artale-Aiello Teresa* fu Nicolò, minore, ecc. come contro.
Id.	71691	59,50	Ciamberlini *Giustina* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Fraticelli Anna-Maria fu Mariano, ved. Ciamberlini Giacomo, dom. a Macerata	Ciamberlini *Agostina* fu Giacomo, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	789923 812277	105 — 840 —	Civera Luigia fu Angelo, ved Sobrito Giovanni, dom. a Chieri, con usufrutto a Civera Lucia fu Domenico, ved di *Maggiora* Giuseppe, dom. a Chieri.	Come contro, con usufrutto a Civera *Domenica-Lucia* fu Domenico, ved. di *Maggiore* Giuseppe, dom. a Chieri.
Id. Id.	789888 812278	105 — 840 —	Civera Lucia fu Angelo, moglie di Lasero Andrea, dom. a Torino, con usufrutto a Civera Lucia fu Domenico, vedova di *Maggiora* Giuseppe, dom. a Chieri (Torino).	Come contro, con usufrutto a Civera *Domenica-Lucia* fu Domenico, ved. di *Maggiore* Giuseppe, dom. a Chieri (Torino).
P. R. 3,50 % (1934)	384941	35 —	Scatena Argentina di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vecchiano (Pisa), con usufrutto a Capitani *Graziosa* fu Ranieri, ved. Lomi Narciso, dom. a Pisa	Come contro, con usufrutto a Capitani *Maria-Aristea-Vittoria-Graziosa* fu Ranieri vedova Lomi Narciso, dom. a Pisa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2402)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari liquidatori della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva (Messina) e della Cassa rurale ed artigiana di Novoli (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, con sede nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina) e alla Cassa rurale ed artigiana di Novoli, con sede nel comune di Novoli (Lecce) e mette le aziende stesse in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933:

1) Il sig. Orazio Spadaro, commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, avente sede nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina), ed i signori avv. Carmelo Caminiti di Salvatore, Natale Caminiti fu Angelo e Carmelo Finocchio fu Domenico, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

2) Il prof. dott. rag. Luigi Mariano di Gaetano, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Novoli, avente sede nel comune di Novolo (Lecce).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2885)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, con sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa);

Veduto il proprio provvedimento in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale il cav. avv. Giuseppe Stanislao Boscarino è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, avente sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stanislao Boscarino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2917)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli ad un posto di relatore ricercatore geografo presso il Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di relatore ricercatore geografo del Consiglio nazionale delle ricerche (gruppo *A*, grado 6°).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di discipline geografiche;

b) i funzionari laureati in geografia, o in scienze naturali, o in lettere, o in lettere e filosofia, appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al settimo;

c) le persone estranee ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni una delle lauree indicate alla lettera *b*) e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline geografiche dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti richiesti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere redatte su carta legale da L. 6 e pervenire, insieme ai documenti e ai titoli, alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in cinque esemplari.

La domanda, i documenti e le pubblicazioni pervenute alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per il tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della Segreteria suindicata.

Coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi o che risiedano nei territori dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine predetto la sola domanda, salvo a produrre i relativi documenti e titoli entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati e, tranne che per i professori universitari, delle note di qualifica.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono contenere le indicazioni della paternità, del domicilio, dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso. Gli incaricati di insegnamento universitario ed i liberi docenti debbono inoltre presentare un attestato circa le loro attività e la loro posizione universitaria; tale attestato è rilasciato dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di sei mesi a quella del presente decreto;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per la difesa delle Colonie dell'A. O. I., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno, con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o, per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Dirzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 6.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice-segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5, e 1 e 2 dell'art. 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nei propri interessi.

Dei documenti e delle pubblicazioni prodotti deve esser compilato ed unito alla domanda un elenco in sei copie sottoscritto dall'interessato.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzione di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 10.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 11.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo,*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2380)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 19 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Veduta la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;
Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;
Veduta la lettera n. 1506-1175-2-9/1.3.1. in data 14 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 19 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano preso parte, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali, Divisione II) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani, o all'estero, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di 90 giorni di cui sopra. Tale facoltà non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del detto termine di 90 giorni.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire l'eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario dei Fascio all'estero, in cui è iscritto il concorrente, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato da' Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 8, del titolo di studio;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma settimo del precedente art. 2;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppur no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge

17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

m) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

Nel loro interesse, i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate.

I concorrenti che appartengano ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ne daranno la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

I concorrenti che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forme armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell' A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I concorrenti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani ed i congiunti dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 7.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) e *l*), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) gli invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) e *m*) coloro che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato, su carta da bollo da L. 8, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel primo comma del precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione. Così pure non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del detto art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo stesso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 9.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'avere prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 10.

A favore dei richiamati alle armi si riservano 20 posti, pari alla metà di quelli attualmente disponibili, della stessa qualifica e ruolo, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2831)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* - GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore f.f.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5100213) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.